

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 39 del 30/10/2019

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 25/2012

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno TRENTA del mese di **OTTOBRE**, dalle ore 15,52 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA - PUBBLICA che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	Х		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	Х		11	FIORILLO AGNESE	Х	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	Х	
04	CRISTOFARO VINCENZO	Х		13	GRECO EUGENIO	Х	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	=	Х				
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGLIO STEFANIA	Х					
09	CETRARO SALVATORE	Х					
Asse	egnati n. 13	in carica n. 1	3		Presenti n. 12	Assenti n.	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di PRESIDENTE Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Legge la proposta, avendo ad oggetto: "

"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 25/2012" Si allontana il Consigliere Impieri Francesca, cosicché i Consiglieri presenti diventano n. 11

IL PRESIDENTE, pone a votazione la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:

"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 25/2012"

Presenti e votanti n. 11

- Voti favorevoli n. 7 (CASCINI- LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO SCOGLIO-CETRARO -
- Voti contrari n. 4 (Ferro Fiorillo Tribuzio Greco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:

"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 25/2012" allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la dichiarazione di voto a firma dei consiglieri FERRO-FIORILLO-TRIBUZIO E GRECO.

DELIBERA

Con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 11
- Voti favorevoli n. 7 (CASCINI- LIPORACE-CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO SCOGLIO-CETRARO -

- Voti contrari n. 4 (Ferro Fiorillo Tribuzio Greco)
- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore del Sig. ra Ragognetti Carmen pari all'importo complessivo così ammontante:
- *sorte titolo esecutivo* €. 12.921,62
- Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 09/09/2005 al 31/07/2019 €. 5.699,46
- competenze e spese liquidate in sentenza €.6.844,08

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO €. 25.465,16 derivante da Sentenza del Trinunale di Paola – Sez. staccata di Scalea n. 25/2012 e successivi atti di precetto n. 2713/2019 e prot. 2714/2019.

- 3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n. 7 e n. 4 contrari

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai seni dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

RIENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE IMPIERI, I PRESENTI SONO ORA DI N. 12 CONSIGLIERI. PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Paola Di Stio

PER LA	REGOI	ARITA'	TECNICO	-CONTA	BILE
--------	-------	--------	----------------	--------	------

Si esprime parere:

FAVOREVOLE

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data 24/10/2019

DOTT.SSA ANTONIETZA GROSSO CIPONTE

IL SECRETARIO

Dott. Ganpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Avv. Vincenza Carrozzino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELEPONTE

W

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 25/2012.

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilità dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, à comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare,
 l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- la sig.ra RAGOGNETTI Carmen ha promosso davanti al Tribunale di Paola Sez. Scalea, una causa civile (n. 102/2008 R. A.C.) per risarcimento danni contro il Comune di Belvedere Marittimo, perché mentre saliva a piedi le scale del comune, a causa della presenza sulle stesse di un liquido scivoloso e incolore, scivolava sulle stesse riportando lesioni personali;

con sentenza nr. 25/2012 emessa dal Tribunale di Paola, il Giudice ha accolto il ricorso e ha condannato il
 Comune al pagamento del risarcimento del danno;

Vista la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro nr.1965/2016 pubblicata il 30/11/2016;

Visti gli Atti di Precetto assunti al prot. dell'Ente al nr. 2713/2019 ed al nr. 2714/2019 del 26/02/2019;

Visto l'Atto di Pignoramento assunto al prot. dell'Ente al nr. 4509/2019 in data 05/04/2019;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.L.gs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

-nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione

della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione; Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore della sig.ra Ragognetti Carmen pari all'importo complessivo così ammontante:
- Sorte titolo esecutivo € 12.921,62
- Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 09/09/2005 al 31/07/2019 € 5.699,46
- Competenze e spese liquidate in sentenza € 6.844,08
- TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 25.465,16 derivante da sentenza del Tribunale di Paola Sez. Scalea nr. 25/2012 e successivi atti di precetto prot. n. 2713/2019 e prot. n. 2714/2019;
- 3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile del Settore



Il debito fuori bilancio che oggi è oggetto di riconoscimento del Consiglio Comunale, in quanto derivante da atto giudiziario esecutivo, non essendo stato tempestivamente portato all'approvazione del Consiglio Comunale, contravvenendo alla normativa vigente che impone l'approvazione di tale tipologia di debito nell'anno di competenza, comporta il nostro voto contrario alla sua approvazione.

A series of the service of the servi	4	The state of the s
COMUNE OF	18.5	A VEGERE M.MO
Marie	-	S. Caranna

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO TT 2019

PROVINCIA DI COSENZA

Prot. N 14323

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 54	OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale
Data 23.10.2019	numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000

L'anno 2019, il giorno ventitré del mese di Ottobre alle ore 09.00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha iniziato a lavorare nel proprio studio sito in Marina di Strongoli (KR) alla Via Amoxidano per esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminate le proposte in oggetto con le quali si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 4.055.673,21 così riepilogati:

	CAUSALE	IMPORTO
a)	sentenze esecutive	€ 1.399.866,56
b)	copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del T.U. n. 267/2000, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	
c)	ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	
d)	procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità	
e)	acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del T.U. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 2,655,806,65
	Totale debiti fuori bilancio €	€ 4.055.673,21

Dato atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

parere <u>FAVOREVOLE</u> sulle proposte di deliberazione in oggetto esclusivamente come fase propedeutica alla delibera di dissesto finanziario dell'Ente, non ricorrendo i presupposti per il ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Si rileva inoltre la presenza di ulteriori passività prive di copertura finanziaria già rilevate dagli uffici competenti, non ancora presentati al Consiglio Comunale, per un totale pari ad Euro 905.623,89, ovvero:

- Debito nel confronti di Aquasystem s.r.l e Belmonte Giovanni di cui alle fatture n. 6/2016 e 29/2016 per un importo pari ad Euro 14.362,25;
- Debito nei confronti della Regione Calabria per revoca finanziamento di cui alla nota prot. SIAR n. 0376136 del 07.11.2018 per l'importo di Euro 33.238,47:
- Debito nei confronti della provincia di Cosenza per tributo TEFA per un importo pari ad Euro 132,046,50:
- Debito nei confronti della sigr.ra Leo Servidio Enrichetta per esproprio relativo alla sentenza TAR Calabria n. 1294/2017 per un importo pari ad Euro 160.584,98 derivante da mancata erogazione del mutuo da parte di C.DD.PP;
- Debiti per parcelle legali per l'importo pari ad Euro 201.572,01;
- Debiti nei confronti di Elettroimpianti s.n.c per servizi erogati, pari ad Euro 18.762,49;
- Quota capitale Decreto Ingiuntivo n. 119/2018 pari ad Euro 68.490,62 (somma da accantonare in attesa dell'esito del finanziamento regionale);
- Forniture Hera Comm s.r.l. anno 2017 per un importo pari ad Euro 156.144,90;

- Interessi passivi già maturati su forniture pari ad Euro 120.421,67.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Filomena Chiarina Turano

SENT. n. 25/12 RAC. 102/08

CRON. 109

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Previncia di Cosanza

LT.10.2011

Prot. N. Pro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA SEZIONE DISTACCATA DI SCALEA

in composizione monocratica in persona del Giudice designato dr. Daniele Grunieri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 102 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2008, vertente

TRA

Ragonetti Carmen, RGGCMN53H48H703T, elettivamente domiciliata in Scalea (CS) alla via Nino Bixio 1 presso lo Studio legale dell'avv. Giuseppe Barreca, rappresentata e difesa dall'Avv. Fedele Alberti giusta procura a margine della citazione;

ATTRICE

Ē

COMUNE di Belvedere Marittimo (CS),

CONVENUTO CONTUMACE

AVENTE AD OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale

SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: Come in atti

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il Comune di Belvedere per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla stessa.

Esponeva in particolare che: in data 9.9.2005, alle ore 10,30 circa, la Ragonetti, salendo a piedi le scale del Comune di Belvedere, a causa della presenza sulle stesse di un liquido scivoloso e incolore scivolava sulle stesse riportando lesioni personali.

W

Ritenuta la responsabilità dell'accaduto alle colpose omissioni del convenuto, il quale, pur essendovi tenuto in qualità di ente proprietario e custode dei propri beni, non aveva provveduto alla rimozione di tale pericolo occulto per gli utenti, chiedeva un risarcimento danni complessivo di € 14.426,12.

Regolarmente citato in giudizio, l'ente non si costituiva e, pertanto, all'udienza del 19 giugno 2008 ne veniva dichiarata la contumacia (cfr. ordinanza agli atti).

La domanda è fondata e va quindi accolta.

Venendo al merito, la dinamica del sinistro descritta da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio è stata sostanzialmente confermata dalla testimonianza resa dalla Landi, deposizione sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, stante la concordanza delle sue dichiarazioni con quanto documentalmente provato circa le date e le risultanze dei ricoveri ospedalieri effettuati successivamente all'accaduto.

La testimone escussa, avendo assistito direttamente all'accaduto, ha riferito, infatti, che la Ragonetti, nel salire i gradini siti nell'ingresso dell'atrio del Comune convenuto, all'improvviso scivolava su uno di essi, il secondo, cadendo con la schiena a terra.

Precisava che, solo dopo averla soccorsa, si accorgeva che i gradini erano bagnati.

Escludeva la presenza sugli stessi di fasce antiscivolo e la presenza di corrimano.

La teste ha inoltre confermato la circostanza di aver soccorso la Ragonetti e di averla accompagnata fino al trasporto in clinica, dopo aver allertato anche personale del Comune successivamente alla caduta.

Tali lesioni e i danni dalle stesse conseguenti (secondo quanto confermato anche dalla CTU espletata) si trovano in rapporto di causalità con il fatto sopra descritto in quanto compatibili con dinamica del sinistro (così come emersa dall'istruttoria) sotto il profilo cronologico, modale, dell'adeguatezza qualitativa, dell'efficienza quantitativa.

D'altra parte, sul punto, da parte del convenuto, contumace, non è stata né allegata né provata l'esistenza di altri eventi eziologici alternativi o concorrenti.

Sulla base di tali evenienze istruttorie, ritiene il Tribunale che possa affermarsi la responsabilità dell'ente convenuto nel sinistro occorso all'attrice.

Al riguardo, in casi assimilabili a quello di specie, in materia di beni demaniali appartenenti alla PA e di obbligo di custodia, la Suprema Corte, secondo un consolidato orientamento, ha inquadrato tale forma di responsabilità nell'alveo dell'art. 2051 cc: "la presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le

A

sue caratteristiche, non risulti possibile - all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta delle stesso da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti" (Cass. Sez. III, 06.07.2006 n. 15383).

Orbene, in tal caso, le caratteristiche del bene in questione (gradini di una scala sita all'interno della casa comunale) non erano certamente tali da rendere oggettivamente impossibile all'ente proprietario il concreto e puntuale esercizio di quel "potere di governo" della res (da intendersi conte potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i tezi dal contatto con la cosa) che costituisce il presupposto essenziale della responsabilità del custode.

Infatti, al fine di determinare se l'ente proprietario era o meno nelle condizioni di esplicare suddetto potere – e possa conseguentemente qualificarsi "custode" ai fini che qui interessano – il giudice può e deve tener conto della circostanza che occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno che la rende pericolosa, costituisca la causa o la concausa del danno"; sussistendo tali presupposti "l'attore deve soltanto offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode" (Cass. Sez. II, 29.11.2006 n. 25243).

Tali presupposti possono dirsi sussistenti nel caso di specie.

Premesso che, per quanto sopra esposto, tra la *res* e l'ente convenuto esiste un rapporto di custodia, è innegabile, per quanto emerso dall'istruttoria, che il danno patito dalla Ragonetti è stato determinato da una situazione di oggettivo pericolo e di anomalia nella quale versava il bene in custodia.



Ciò posto, spettava al Comune convenuto offrire la prova liberatoria.

Prova che nel caso di specie non sussiste, stante anche la posizione processuale dello stesso che ha preferito non costituirsi in giudizio.

Sussistono dunque tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per affermare la responsabilità, dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. .

Una volta accertata la responsabilità esclusiva del Comune di Belvedere Marittimo (CS) nel sinistro occorso, occorre procedere alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice.

Per quanto riguarda le lesioni personali, la consulenza tecnica d'ufficio, ha valutato il danno all'integrità psico-fisica subito dall'istante in giorni 30 di inabilità temporanea assoluta, giorni 45 di inabilità temporanea al 50 % e un'invalidità permanente pari al 5%.

Le conclusioni cui è giunta la consulenza d'ufficio, tenuto conto che la stessa non è stata oggetto di alcun serio e scientificamente documentato rilievo critico e che risulta immune da vizi logici ed errori materiali, possono senz'altro essere integralmente fatte proprie dal Giudice.

Ciò posto, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del fatto (anni 58), il danno all'integrità psico-fisica, rivalutato alla data odierna, può essere quantificato in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 7 giugno 2011, n.12408):

inabilità temporanea assoluta : € 2.730,00;

inabilità temporanea relativa al 50% : € 2.047,50;

invalidità permanente al 5%: € 6.143,00,

Ai fini poi della adeguata personalizzazione del danno indicato nelle tabelle citate, (Cass. S.U. 26972/2008), elaborate per la valutazione dell'aspetto del danno non patrimoniale con esclusione delle sofferenze di ordine morale conseguenti alle lesioni e della eventuale incidenza sulla vita di relazione, e quindi ai fini della adeguata valutazione "della effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza", si reputa che il danno da invalidità permanente debba essere ulteriormente aumentato con personalizzazione al 20 %, il tutto per un ammontare complessivo di € 12.149,10 al fine di liquidare il danno non patrimoniale complessivamente inteso e comprensivo anche di quegli aspetti inerenti alle sofferenze morali e patema d'animo.

Le spese riconosciute e riconoscibili ammontano ad € 463,12.

Va pertanto riconosciuta all'attrice la somma complessiva di € 12.612,22.

Trattandosi di debito risarcitorio e, quindi di valore, detto importo, calcolato dalla data del fatto, va rivalutato all'attualità secondo gli indici Istat, inoltre, in applicazione dei criteri indicati

da Cass. S.U. 95/1712, vanno riconosciuti alla parte istante gli interessi che si ritiene di fissare al tasso legale, calcolati anno per anno sulle somme sopra indicate, via via rivalutate, fino all'effettivo soddisfo.

Nulla veniva provato dall'attrice in ordine ai pregiudizi alla vita di relazione e al nesso con il sinistro occorso e pertanto, la domanda, in parte qua, non può trovare accoglimento.

Stante la posizione processuale assunta dall'ente convenuto, dichiarato contumace, e la controvertibilità degli orientamenti della giurisprudenza richiamati, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola (CS), sez. dist. di Scalea (CS), nella persona del Giudice, Dott. Daniele Grunieri, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, respinta ogni contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:

ACCOGLIE la domanda formulata dalla Sig.ra Ragonetti Carmen e, per l'effetto,

CONDANNA il convenuto Comune di Belvedere Marittimo (CS), in persona del Sindaco pt, a corrispondere all'attrice la somma di € 12.612,22 a titolo di risarcimento del danno subito nel sinistro occorso, oltre agli interessi come indicati in motivazione;

Compensa le spese.

PONE le spese di CTU	J definitivamente a car	rico dell'ente co	nvenuto.
Così deciso in	n Scalea,		
insid GAdina.	Set Terror and the set		IL GIUDICE Dr. Daniele Grunieri
		್ರವಣಿತ	A STATE OF THE STA
	de Scalsa, 188		
Richiesta 15.3 Depie n. 2 Copia 7.11)	ŧ	TRIBUNALE EN PAOLA Sez di fination El copia conforme diferiginale
Confor. 144(Urg. conf)		per uso: Scalea, II 9 HAR. 2012
Trascr. Totale € 24.8	Y		Il Funzionario Gindiziario Biagio Lambo lin
Rilasciato in forma esecutiva il 19 MA		// , = 3	

SEZIONE DISTACCATA DI SCALEA

anno 2012 3 0 - MARRO
A Michael August Market Eday, Federal Berti

o sottoscritto um en

no notificate considerate Sentenza N° 2 SETRIL PADIA SEL SALGA al SIR. COTIUNE DI BELLEDERE IL mo (CS), in Ferenza del Sindaco P.T.

mediants consegna a mary

Notification game in Servizio Postele a norma di la Scalea, il Scalea, il Scalea di La Scalea di

Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti SEZIONE DISTACCATA DI SCALEA TRIBUNALE DI TEMPIO PAOLA

Posteitaliane

Postaraccomandata

87029 SCALEA

Servizio Notificazioni / Ciudiziari

ż

03.04.2012 17.12

21153 - 87029 SCALEA (CS)

Racc. A. R. N.

recapitare l'atto in se di firmare il registro di Juner assenza delle persone epositare l'atto stesso nell'agenassenza del destinatario o Civ. quanto le pe, destinatario rii, consegna o per per mancanza, in. sopra menzionate, c.

COHUNE OF BENJEBERS 11.mo(S)

IN PSECOND DEL SIMBES P.F.

STAMPERIA REALE DI ROMA 1341

L'avviso di ricevimento mod. 23, corredato alla busta verde già in uso per la notifica delle infrazioni al codice postale, dovrà essere restituito al mittente dell'atto – intendendo per mittente quello che figura dall'avviso di ricevimento allegato al piego atto

giudiziario.

comunque entro il giorno lavorativo successivo a spedire

zia postale competenta. L'agente rilascia avviso mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante la immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione dell'ufficio o dell'azienda e provvede con immediatezza e, al destinatario raccomandata con avviso di ricevimento. Sentenza n. 1965/2016 pubbl. il 30/11/2016

RG n. 502/2012

Repert. n. 2254/2016 del 30/41/2016



Cianol.

2854 kol6

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Catanzaro

2[^] Sezione Civile

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati:

Dr.ssa Romano Francesca

Presidente

Dr.ssa Ermini Chiara

Consigliere

Dott. La Bella Mario Domenico

Giudice Aus. Rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile d'appello n. 502/2012 RGAC vertente

TRA

Ragognetti Carmen, rappresentata e difesa dall'avv. Fedele Alberti in forza di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado,

M

Appellante

CONTRO

Comune di Belvedere Marittimo, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Appellato Contumace

All'udienza del 25 maggio 2016 la causa è stata trattenuta a sentenza sulle seguenti conclusioni:

per l'appellante: " accogliere l'appello proposto e per l'effetto, confermata la responsabilità del Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, in relazione al sinistro de quo, condannarlo al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 1.489,65 a titolo di integrazione del risarcimento liquidato nella sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione dall'evento all'effettivo soddisfo, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria si spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario".

15

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Cosi riassunto lo svolgimento del processo nella sentenza gravata:

M

"Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il Comune di Belvedere per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla stessa. Esponeva in particolare che: in data 09.09.2005, alle ore 10,30 circa, la Ragognetti, salendo a piedi le scale del Comune di Belvedere, a causa della presenza sulle stesse di un liquido scivoloso e incolore scivolava sulle stesse riportando lesioni personali.

Repert. n. 2254/2016 del 30/11/2016

Ritenuta la responsabilità dell'accaduto alle colpose omissioni del convenuto, il quale, pur essendovi tenuto in qualità di ente proprietario e custode dei propri beni, non aveva provveduto alla rimozione di tale pericolo occulto per gli utenti, chiedeva un risarcimento danni complessivo di € 14.426,12. Regolarmente citato in giudizio, l'ente non si costituiva e, pertanto, all'udienza del 19 giugno 2008 ne veniva dichiarata la contumacia".

Con sentenza n. 25/2012 il Tribunale di Paola – sezione distaccata di Scalea, accoglieva la domanda e condannava il comune convenuto al risarcimento dei danni in favore di Ragognetti Carmen che liquidava in € 12.612,22, oltre interessi secondo i criteri fissati dalla Corte Suprema di Cassazione S.U. Con sentenza n. 95/1712. Compensava le spese del giudizio.

Esponeva al riguardo che, confermata la dinamica del sinistro descritta da parte attrice con l'atto di citazione, nonché la testimoniali, deposizioni le mediante compatibilità delle lesioni riportate con tale dinamica, in assenza di contestazioni da parte dell'Ente convenuto rimasto contumace, andava acclarata la responsabilità del Comune in merito al sinistro occorso all'attrice ex art. 2051 c.c. per non aver adeguatamente custodito il bene (gradini di una scala sita all'interno della casa comunale) eliminando le situazioni di pericolo (liquido sugli scalini) a causa del quale la Sig.ra Ragognetti era scivolata procurandosi le lesioni. Quantificava il danno applicando le Tabelle di Milano 2011, riconoscendo il danno da invalidità



Sentenza n. 1965/2016 pubbl. il 30/11/2016 RG n. 502/2012

Repert. n. 2254/2016 del 30/11/2016

temporanea assoluta e temporanea, il danno da invalidità permanente, aumentato con personalizzazione al 20%, oltre le spese, interessi e rivalutazione monetaria.

Con atto di appello ritualmente notificato, Ragognetti Carmen impugnava la suddetta sentenza per i seguenti motivi:

con un primo motivo lamentava che il Tribunale avesse errato nella quantificazione del danno. Pur non contestando i criteri di calcolo fondati sulle Tabelle di Milano 2011, affermava che la quantificazione fosse errata in quanto il Giudicante avesse preso quale parametro di riferimento ai fini del calcolo dell'invalidità permanente l'età di 58 anni piuttosto che quella di 52 posseduta dall'attrice all'epoca del sinistro. Lamentava inoltre che fosse errata anche la liquidazione del danno da invalidità temporanea non avendo il primo giudice preso come riferimento il valore di € 113,50 per ogni giorno di invalidità assoluta, previsto dalle medesime Tabelle.

Con un secondo motivo lamentava che il Tribunale avrebbe dovuto condannare alle spese il Comune convenuto atteso la totale soccombenza dello stesso, non sussistendo neppure la controvertibilità degli orientamenti della giurisprudenza, posto che la giurisprudenza in relazione alla quale è stata dichiarata la responsabilità della Pubblica amministrazione, fosse consolidata ormai da un periodo anteriore ai cinque anni dall'instaurazione del giudizio.

All'udienza del 25 maggio 2016 l'appellante precisava le conclusioni e la causa veniva introitata a sentenza previa #



Repert. n. 2254/2016 del 30/11/2016

concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI

Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del Comune di Belvedere Marittimo che, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.

Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata applicazione delle Tabelle Milanesi dell'anno 2011 sulla quantificazione del danno.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito esposti:

In effetti il calcolo del danno da invalidità permanente liquidato dal primo giudice si è basato prendendo quale riferimento l'età della danneggiata di anni 58 piuttosto che quella di anni 52, essendo la sig.ra Ragognetti nata il 08.06.1953. Per quanto sopra, secondo le Tabelle adottate la liquidazione di tale voce di danno avrebbe dovuto essere di € 6.400,00. Pertanto, corretta appare il conteggio essendo ancora appellante parte ulteriormente dovuto all'appellante la somma di e 257,00, nonché dell'ulteriore somma di € 51,40 pari all'aumento del effettuato dal primo giudice in forza 20% personalizzazione del danno non patrimoniale e quindi complessivamente la somma di € 308,4. Su tale somma andranno ulteriormente riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria secondo i criteri adottati dal Tribunale.

4



Repert. n. 2254/2016 del 30/11/2016

Non corrette appaiono invece le osservazioni in merito alla quantificazione del danno non patrimoniale per invalidità temporanea atteso che, sempre secondo le medesime tabelle il danno previsto per detta voce è di € 91,00 correttamente adottato dal Tribunale nel quantificare il danno.

Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ingiustamente compensato le spese del giudizio di primo grado.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 373/2015, ha affermato che il fatto che il convenuto non si sia costituito in giudizio, non è significativo della volontà dello stesso di aderire alle ragioni dell'altra parte. Tale comportamento, potrebbe anche essere interpretato come mera indifferenza rispetto alla questione con compromissione delle ragioni di economia processuale che dovrebbero indurre le parti, in particolare quelle pubbliche, ad adottare ogni cautela utile ad evitare lungaggini processuali, pertanto la contumacia non salva dalla condanna alle spese.

Poichè, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale.

In merito alla circostanza che la questione di diritto, in relazione alla quale il giudicante è pervenuto ad affermare 4

dy

la responsabilità del Comune, sia stata per lungo tempo dibattuta, si osserva che il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché, come il mancato esercizio di tale potere non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, risolversi in mero arbitrio. deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, onde la mancanza motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese nei sensi sopra descritti integra gli estremi della violazione di legge denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità (Cass. Civ. 23993/2007)

As.

Il Tribunale nel caso di specie ha deciso per la compensazione delle spese, attesa la controvertibilità degli orientamenti giurisprudenziali, senza tuttavia esporre in parte motiva le ragioni di tali contrasti giurisprudenziali, anzi specificando che le argomentazioni di diritto assunte a base della decisione sono frutto di un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Il motivo di gravame deve dunque essere accolto e la sentenza riformata nel senso che il Comune di Belvedere Marittimo deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore della Sig.ra Ragonetti Carmen e, per essa, in favore del suo procuratore antistatario.

Le spese del grado, seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, 2[^] Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ragognetti Carmen, contro il Comune di Belvedere Marittimo, avverso la sentenza n. 52/2012 emessa dal Tribunale di Paola – Sezione di staccata di Scalea depositata in data 19.01.2012 ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

Dichiara la contumacia del Comune di Belvedere Marittimo.

- In riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Ragognetti Carmen della ulteriore somma di € 309,40, ed interessi legali per come stabilito nella sentenza impugnata;
- Condanna il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente grado in favore di Ragognetti Carmen e, per essa, in favore del suo procuratore antistatario che si liquidano per il primo grado

1

of

Sentenza n. 1965/2016 pubbl. il 30/11/2016 RG n. 502/2012

Repert. n. 2254/2016 del 30/11/2016

in € 1.702,31 di cui € 202,31 per spese e per il secondo grado in € 1645,00 di cui € 145,00 per spese oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge; chi dichee di forme dell'il la colle dell'il la co

Am

Il Giudice Ausiliario est. (La Bella Mario Dinenico)

Il Presidente
Romano Francesca)

SORTE DE APPELLO DE CATANZARO

Depositato in Campeteria 30.11.515

Numero: 8680/2017

Pratica: RAGOGNETTI CARMEN (creditore)

Causale: -

- 1. Primo capitale puro originario: €. 12.921,62
- 2. Importo lordo comprese le spese: €. 12.921,62
- 3. Data da cui decorrono gli interessi: 09-09-2005
- 4. Data finale del calcolo degli interessi: 30-04-2017
- 5. Tipo di credito: Credito di valore
- 6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
- 8. Rivalutazione monetaria: Si (arrotondamento alla 1° cifra decimale)
- 9. Montante (base) del calcolo su: Capitale + Accessori
- 10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: GEN 2017 = 100,6)
- 11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
- 12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
- 13. Tipo di rivalutazione: Via-via
- 15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
- 16. Tasso creditore: Legale
- 23. Applica tasso debitore: No
- 30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 30-04-2017

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 12.921,62	L. 25.019.745
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 2.979,40	L. 5.768.932
Rivalutazione totale maturata		
(dal 09-09-2005 al 30-04-2017)	€. 2.275,27	L. 4.405.534
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 5.254,67	L. 10.174.467
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 18.176,29	L. 35.194.212

di cui:

Capitale = 12.921,62 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 2.275,27 -- Interessi = 2.979,40

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo	Causale movimento

avvocato

Gent.ma Sig.ra Ragognetti Carmen Via Crispi, 51 84100 Salerno C.F.RGGCML53H48H703R

FATTURA PRO-FORMA

Competenze professionali liquidate nella sentenza n1965/2016 della Corte di Appello di Catanzaro nella causa iscritta al n. RG 502/2012 e promossa da Ragognetti Carmen contro Comune di Belvedere Marittimo.

Pagamento a carico del Comune di Belvedere Marittimo

Competenze professionali liquidate	€	3.000,00
Competenze post sentenza x 2	€	360,00
	===	
Totale	€	3.360,00
Rimborso forfettario Spese 15%	€	504,00
	===	=======
Totale imponibile	€	3.864,00
4% Cassa	€	154,56
	===	========
Totale	€	4.018,56
22% IVA	€	884,08
	==:	=======
Totale	€	4.902,64
Ritenuta d'acconto	€	672,00
	===	
Totale competenze	€	4.230,64
Anticipazioni	€	372,13
·	==:	=======
Totale dovuto	€	4.602,77

Salerno 06/04/2017

Avv. Fedele Alberti

Dati utili per la certificazione dei sostituti di imposta Avv.Fedele Alberti nato a Montesano sulla Marcellana il 01.07.1951 C.F.: LBR FDL 51L01 F625L - P.IVA 00702030651 ABI 03104-CAB 15200-C/C 820278 DEUTSCHE BANK SpA SALERNO

Codice IBAN IT 80 E 03104 15200 000000820278

84134 SALERNO – Via Matteo Greco, 3 – tel. 089229487 fax 089254200 P. IVA: 00702030651 – Cod. Fisc.: LBR FDL 51L01 F625L www.studiolegalealberti.com e-mail: Cay in Derwes



FEDELE ALBERTI

avvocato

ATTO DI PRECETTO



2713

Ragognetti Carmen (RGGCML53H48H703R), nata il 08.06.1953 a Salerno ed ivi residente alla via Francesco Crispi n. 51, rapp.ta e difesa, in virtu di mandato in calce al presente atto dall'avv. Fedele Alberti (LBRFDL51L01F625L) e con egli elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Matteo Greco, 3 con dichiarazione ai sensi dell'art.176 II° co. cpc, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni presso il telefax 089/254200 o indirizzo pec avvfedelealberti@pec.ordineforense.salerno.it così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 del Dpr 11.02.05 n.68

ESPONE

Con sentenza n. 25/2012 depositata il 19.01.2012 il Tribunale di Paola, Sezione distaccata di Scalea condannava il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 12.612,22 oltre interessi legali calcolati anno per anno sulla somma sopra indicata e via via rivalutata dalla data dell'evento al soddisfo.

Con sentenza 1965/2016 depositata il 30.11.2016, la Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Ragognetti Carmen avverso la suindicata sentenza, in riforma della stessa condannava il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Ragognetti Carmen della ulteriore somma di €.309,40, confermandola nel resto ed oltre spese legali da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.

La sentenza 25/2012 del Tribunale di Paola, Sezione distaccata di Scalea, veniva notificata, assistita da formula esecutiva del 19.03.2012, in data 03.04.2012 mentre quella n. 1965/2016 della Corte di Appello di Catanzaro, parimenti assistita da formula esecutiva del 11.10.2017, veniva notificata in data 07.11.2017.

In data 31.10.2018 veniva notificato telematicamente atto di precetto senza essere accompagnato dalla procura in favore del sottoscritto procuratore, dovendosi, quindi, ritenere lo stesso nullo e tanquam non esset.

Tanto premesso e considerato, l'istante, così come rapp.ta, domiciliata

84134 SALERNO – Via Matteo Greco, 3 – tel. 089229487 fax 089254200 P. IVA: 00702030651 – Cod. Fisc.: LBR FDL 51L01 F625L www.studiolegalcalberti.com e-mail

avvfedelealberti@pec.ordineforense.salerno.it albertiavvocato@tiscali.it VIE MANDATO SUPPORIGINALA

avvocato

e difesa, essendo decorso il termine di cui all'art.4 del d.l. 669/96, convertito con modificazioni nella legge 30/1997,

AVVERTENDO

il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Maggiore Mistorni 1 che può, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo al medesimo un piano del consumatore,

INTIMA E FA PRECETTO

al Comune di Belvedere Marittimo (00346830789) in persona del Sindaco pro tempore con sede in Belvedere Marittimo (CS) alla via Maggiore Mistorni 1, di pagare in favore dell'istante, nel termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, sotto pena in difetto di esecuzione forzata, mobiliare e/o immobiliare, anche presso terzi, ai sensi di legge, le seguenti somme:

sorta capitale in sentenza di I° grado		€	12.612,22			
ulteriore sorta in sentenza IIº grado	ulteriore sorta in sentenza II° grado €					
TOTALE SORTA CAPITALE		€	12.921,62			
rivalutazione dal 09.09.2005 ad oggi		€	2.461,22			
interessi legali dal 09.09.2005 ad oggi		€	3.058,85			
registrazione sentenza di I° grado		€	496,34			
registrazione sentenza di II° grado		ϵ	218,00			
costo della ctu		ϵ	600,00			
competenze per atto di precetto	€	225,00				
domiciliazione	€	45,00				
rimborso forfettario	ϵ	40,50				
Cassa avvocati	€	12,42				
IVA	€	71.04				
Totale	€	393,96 €	19.756,03			

e quindi, la complessiva somma di €. 20.149.99 s.e.& o. oltre spese di notifica come a margine segnate e gli interessi successivi. \\

Salerno-Paola, 08.02.2019

84134 SALERNO – Via Matteo Greco, 3 – tel. 089229487 fax 089254200

P. IVA: 00702030651 - Cod. Fisc.: LBR FDL 51L01 F625L

www.studiolegalealberti.com e-mail

avvfedelealberti@pec.ordineforense.salerno.it albertiavvocato@tiscali.it

avvocato

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2019 addì ad istanza come in atti, io A.Uff.le Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Paola ho notificato e dato copia dell'antescritto atto di precetto per legale scienza e ad ogni effetto di legge, a:

1) Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, per la carica domiciliato presso la Casa Comunale in Via Maggiore Mistorni, 1.

Paola, 2 1 FEB. 2019

Paola, 2 1 FEB. 2019

OFF. SOPRIAGIO F4

Patrizal Addressi

84134 SALERNO – Via Matteo Greco, 3 – tel. 089229487 fax 089254200 P. IVA: 00702030651 – Cod. Fisc.: LBR FDL 51L01 F625L www.studiolegalealberti.com e-mail



avvocato

ATTO DI PRECETTO



COMUNE DI ET LVEDERE M.MO Provincia di Cossaza

2 6 FEB 2019

2714

Il sottoscritto avv. Fedele Alberti, (LBRFDL51L01F625L), rappresentatio e l'accommon difeso da se stesso e con domicilio eletto in Salerno alla via Matteo Greco 3 con dichiarazione ai sensi dell'art.176 II° co. cpc, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni presso il fax 089/254200 o indirizzo pec avvfedelealberti@pec.ordineforense.salerno.it così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 del Dpr 11.02.05 n.68

ESPONE

Con sentenza n. 1965/2016 depositata in cancelleria il 30.11.2016, la Corte d'Appello di Catanzaro - definitivamente, pronunziando sull'appello con n. R.G. 502/2012, proposto da Ragognetti Carmen, avverso la sentenza n. 52/2012 resa dal Tribunale di Paola — sezione, distaccata di Scalea, depositata in data 19.01.2012, nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco *pro tempore*, ha condannato quest'ultimo al pagamento in favore di Ragognetti Carmen e, per essa, in favore del sottoscritto procuratore antistatario delle competenze di causa, liquidate per il primo grado in € 1.702,31 di cui € 202,31 per spese e per il secondo grado in € 1.645,00 di cui € 145,00 per spese oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Tale provvedimento, reso esecutivo mediante apposizione di formula in data 11.10.2017, veniva notificato in data 07.11.2017.

Tanto premesso, l'istante, essendo decorso il termine di cui all'art.4 del d.l. 669/96, convertito con modificazioni nella legge 30/1997,

AVVERTENDO

il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Maggiore Mistorni 1 che può, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo al medesimo un piano del consumatore,

INTIMA E FA PRECETTO

al Comune di Belvedere Marittimo (CS) (00346830789) in persona del Sindaco pro tempore con sede in Belvedere Marittimo alla via Maggiore

84134 SALERNO – Via Matteo Greco, 3 – tel. 089229487 fax 089254200 P. IVA: 00702030651 – Cod. Fisc.: LBR FDL 51L01 F625L www.studiolegalealberti.com e-mail

avvfedelealberti@pec.ordineforense.salerno.it albertiavvocato@tiscali.it

avvocato

Mistorni, 1 di pagare in favore dell'istante, nel termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, sotto pena in difetto di esecuzione forzata, mobiliare e/o immobiliare, anche presso terzi, ai sensi di legge, le seguenti somme:

competenze professionali liquidate		€ 3.000,00
competenze per atto di precetto		€ 135,00
domiciliazione		€ 27,00
rimborso forfetario 15%		€ 474,30
cassa avvocati		€ 145,45
IVA al 22%		€ 831,98
spese primo grado	€ 202,31	
spese secondo grado	€ 145,00	
bolli copie sentenza I° grado	€ 24,82	
bolli copie sentenza II° grado	€ 149,92	
TOTALE	€ 522,05	€ 4.613,73

e quindi, la complessiva somma di €.5.135,78 s.e. & o., oltre spese di notifica come a margine segnate e gli interessi successivi.

Salerno 08.02.2019

84134 SALERNO – Via Matteo Greco, 3 – tel. 089229487 fax 089254200 P. IVA: 00702030651 – Cod. Fisc.: LBR FDL 51L01 F625L www.studiolegalcalberti.com e-mail

avvfedelealberti@pec.ordineforense.salerno.it albertiavvocato@tiscali.it

avvocato

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2019 addì ad istanza come in atti, io A.Uff.le Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Paola ho notificato e dato copia dell'antescritto atto di precetto per legale scienza e ad ogni effetto di legge, a:

1) **Comune di Belvedere Marittimo**, in persona del Sindaco *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la Casa Comunale in Via Maggiore Mistorni, 1.

A MEZZO POSTA COME PER LEGGE Paola, n. 2.1 F.E.B. 2019 Patricia Aparean

albertiavvocato@tiscali.it

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE BARRECA
Via Alcide De Gasperi, 7 87029 Scalea (Cs)
Tel. 0985/20586 Fax 0985/802407
cell.339/4051251

FEDELE ALBERTIC

avvocato

TRIBUNALE DI PAOLA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

W DON'T COMMENT DI ALLIEURE M.MO
Province di Cosenza

- 5 APR 2019

4509

Ragognetti Carmen (RGGCML53H48H703R), nata il 08.06.1953 al Salerno ed ivi residente alla via Francesco Crispi n. 51, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di precetto notificato il 26.02.2019, dall'avv. Fedele Alberti (LBRFDL51L01F625L) e con egli elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Matteo Greco, 3 con dichiarazione ai sensi dell'art.176 II° co. cpc, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni presso il telefax 089/254200 o indirizzo pec avvfedelealberti@pec.ordineforense.salerno.it così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 del Dpr 11.02.05 n.68

PREMESSO

- che con sentenza n. 25/2012 depositata il 19.01.2012 il Tribunale di Paola, Sezione distaccata di Scalea condannava il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 12.612,22 oltre interessi legali calcolati anno per anno sulla somma sopra indicata e via via rivalutata dalla data dell'evento al soddisfo;
- che con sentenza 1965/2016 depositata il 30.11.2016, la Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Ragognetti Carmen avverso la sentenza del Tribunale di Paola, Sezione distaccata di Scalea, in riforma della stessa, condannava il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Ragognetti Carmen della ulteriore somma di €.309,40, confermandola nel resto, oltre spese liquidate in favore del procuratore antistatario;
- che la sentenza 25/2012 del Tribunale di Paola, Sezione distaccata di Scalea, assistita da formula esecutiva del 19.03.2012 veniva notificata in data 03.04.2012 mentre quella n. 1965/2016 della Corte di Appello di Catanzaro, parimenti assistita da formula esecutiva del 11.10.2017, veniva notificata in data 07.11.2017;
- che in data 26.02.2019 veniva notificato al Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore atto di precetto per l'importo di € 20.149,99 oltre costo di notifica di € 11,53
 - che ad oggi, Comune di Belvedere Marittimo, non ha provveduto a quanto intimato;
- che l'istante intende sottoporre a pignoramento tutte le somme di appartenenza del Comune di Belvedere Marittimo, a qualsiasi titolo dovute, debende e/o detenute da UniCredit SpA in persona del legale rapp.te pro-tempore con sede in Belvedere Marittimo in Via Giustino Fortunato 68, sul c/c ad esso intestato, con codice Iban: IT59I0200880621000103761340 o su altri di sua pertinenza, fino alla concorrenza della somma di €. 20.161,52 aumentata della metà, oltre interessi dal 26.02.2019 al saldo, nonché spese del presente procedimento,

84134 SALERNO – Via Matteo Greco, 3 –
tel. 089229487 fax 089254200
P. IVA 00702030651 – Cod. Fisc. LBR FDL 51L01 F625L – codice destinatario KRRH689
www.studiolegalealberti.com
avvfedelealberti@pec.ordineforense.salerno.it
albertiavvocato@tiscali.it

avvocato

tutto ciò premesso e ritenuto l'istante, come in atti rapp.ta, domiciliata e difesa

CITA

il Comune di Belvedere Marittimo, (00346830789) in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Maggiore Mistorni 1, a

COMPARIRE

dinanzi il Tribunale di Paola, Sez. Esecuzioni, Giudice a designarsi, all'udienza che da questi sarà tenuta, nei locali di sue solite sedute il giorno <u>30 aprile 2019</u> ore di rito.

INVITA

UniCredit SpA (00348170101) in persona del legale rapp.te pro-tempore con sede in Belvedere Marittimo in Via Giustino Fortunato 68, a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente a mezzo raccomandata (anticipata a mezzo fax), ovvero a mezzo pec (avvfedelealberti@pec.ordineforense.salerno.it) entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, con l'avvertimento che in caso di mancata dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo in apposita udienza e che qualora il terzo non compaia o, comparendo, non renda la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione

INTIMA

al terzo pignorato UniCredit SpA in persona del legale rapp.te pro-tempore con sede in Belvedere Marittimo in Via Giustino Fortunato 68, a non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice sotto comminatoria delle sanzioni di legge, avvisandolo che, dal giorno della notifica del presente atto, è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose ed alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà,

INGIUNGE

al Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Maggiore Mistorni 1 di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre a garanzia del credito per cui si procede i beni assoggettati all'espropriazione ed i frutti di essi.

INVITA

il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Maggiore Mistorni 1 ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le

avvocato

successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice del Tribunale di Paola;

AVVERTE

il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Maggiore Mistorni Iche, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, sempre che, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza sia depositata in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, nonché che, a norma dell'art.615 cpc, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552, e, 569 cpc, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non avere potuto proporla, tempestivamente, per causa a lui non imputabile. Con vittoria di spese e competenze ex D.M. 55/14 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cassa Avvocati ed Iva.

Si dà atto che il valore del presente procedimento è pari ad €. 20.161,52 .

Salvis Juribus.

Salerno - Paola 18.03.2019

Avv. Fedele Alberti

Addì a richiesta dell'avv. Fedele Alberti, nella sua qualità come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto presso il Tribunale di Paola vista la sentenza 25/2012 del Tribunale di Paola, Sezione distaccata di Scalea, assistita da formula esecutiva del 19.03.2012 e notificata in data 03.04.2012onché la sentenza n. 1965/2016 della Corte di Appello di Catanzaro, parimenti assistita da formula esecutiva del 11.10.2017notificata in data 07.11.2017 e il successivo atto di precetto notificato il 26.02.2019,

HO PIGNORATO

in virtù di detti atti, tutte le somme, i crediti, i titoli e qualsivoglia valore mobiliare e/o bene mobile, comunque dovuti da UniCredit SpA in persona del legale rapp.te pro-tempore con sede in Belvedere Marittimo in Via Giustino Fortunato 68, sul c/c intestato al Comune di Belvedere Marittimo, con codice Iban: IT59I0200880621000103761340 o su altri di pertinenza dello stesso e tanto fino alla concorrenza della somma di €. 30.242,28 e a tal fine

HO INGIUNTO

84134 SALERNO – Via Matteo Greco, 3 –
tel. 089229487 fax 089254200
P. IVA 00702030651 – Cod. Fisc. LBR FDL 51L01 F625L – codice destinatario KRRH689
www.studiolegalealberti.com
avvfedelealberti@pec.ordineforense.salerno.it
albertiavvocato@tiscali.it

avvocato

al Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Maggiore Mistorni 1di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, per cui si procede, i beni assoggettati all'espropriazione ed i frutti di essi, ed

HO INTIMATO

a UniCredit SpA in persona del legale rapp.te pro-tempore con sede in Belvedere Marittimo in Via Giustino Fortunato 68, di non disporre dei beni mobili e crediti pignorati in oggi esistenti e di tutte le somme che dovessero frattanto essere accreditate all'esecutato, senza ordine del Giudice, e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà;

HO INVITATO

il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Maggiore Mistorni 1 ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice del Tribunale di Paola,

HO AVVERTITO

il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Maggiore Mistorni 1che ai sensi dell'art. 495 c.p.c. può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, sempre che, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza sia da lui depositata in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, nonché che, a norma dell'art.615 cpc, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552, e 569 cpc, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non avere potuto proporla, tempestivamente, per causa a lui non imputabile e in pari tempo,

HO NOTIFICATO

il su esteso atto di pignoramento ex art.543 c.p.c. e contestuale atto di citazione a

Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Maggiore Mistorni 1 ed ivi mediante consegna di copia a

A MEZZO POSTA COME FER LEGGE Paola, lì 🐜

UDIZIARIO F4

ritia Andreani

KRICKLINEP - FI

iciale Giudizia**rio**l

84134 SALERNO – Via Matteo Greco, 3 – tel. 089229487 fax 089254200

P. IVA 00702030651 - Cod. Fisc. LBR FDL 51L01 F625L - codice destinate (p) KBRH6B9

www.studiolegalealberti.com avvfedelealberti@pec.ordineforense.salerno.it albertiavvocato@tiscali.it

avvocato

UniCredit SpA in persona del legale rapp.te pro-tempore con sede in Belvedere Marittimo in Via Giustino Fortunato 68 ed ivi mediante consegna di copia dell'atto a

L'Ufficiale Giudiziario

A MEZO POSTA
COME GGE
Paola, M. 3 APR. 2019
UF GILL JARIO 4
Patricia Apricani

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale iniziale: € 12.921,62

Data Iniziale: 09/09/2005

Data Finale: 31/07/2019

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2005

Scadenza Rivalutazione: Luglio 2019 Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
09/09/2005	09/09/2006	€ 13.180,05	2,50%	365	€ 329,50
09/09/2006	09/09/2007	€ 13.386,80	2,50%	365	€ 334,67
09/09/2007	31/12/2007	€ 13.877,82	2,50%	113	€ 107,41
01/01/2008	09/09/2008	€ 13.877,82°	3,00%	253	€ 288,58
09/09/2008	09/09/2009	€ 13.890,74	3,00%	365	€ 416,72
09/09/2009	31/12/2009	€ 14.110,41	3,00%	113	€ 131,05
01/01/2010	09/09/2010	€ 14.110,41	1,00%	252	€ 97,42
09/09/2010	31/12/2010	€ 14.536,82	1,00%	113	€ 45,00
01/01/2011	09/09/2011	€ 14.536,82	1,50%	252	€ 150,55
09/09/2011	31/12/2011	€ 14.989,08	1,50%	113	€ 69,61
01/01/2012	09/09/2012	€ 14.989,08	2,50%	253	€ 259,74
09/09/2012	09/09/2013	€ 15.105,37	2,50%	365	€ 377,63
09/09/2013	31/12/2013	€ 15.092,45	2,50%	113	€ 116,81
01/01/2014	09/09/2014	€ 15.092,45	1,00%	252	€ 104,20
09/09/2014	31/12/2014	€ 15.079,53	1,00%	113	€ 46,68
01/01/2015	09/09/2015	€ 15.079,53	0,50%	252	€ 52,06
09/09/2015	31/12/2015	€ 15.092,45	0,50%	113	€ 23,36
01/01/2016	09/09/2016	€ 15.092,45	0,20%	253	€ 20,92
09/09/2016	31/12/2016	€ 15.260,43	0,20%	113	€ 9,45
01/01/2017	09/09/2017	€ 15.260,43	0,10%	252	€ 10,54
09/09/2017	31/12/2017	€ 15.454,26	0,10%	113	€ 4,78
01/01/2018	09/09/2018	€ 15.454,26	0,30%	252	€ 32,01
09/09/2018	31/12/2018	€ 15.505,94	0,30%	113	€ 14,40
01/01/2019	31/07/2019	€ 15.505,94	0,80%	212	€ 72,05

Indice alla Decorrenza: 125,9 Indice alla Scadenza: 102,7

Raccordo Indici: 1,471

Coefficiente di Rivalutazione: 1,2

-

Totale Rivalutazione: € 2.584,32

Capitale Rivalutato: € 15.505,94

Totale Colonna Giorni: 5073 Totale Interessi: € 3.115,14

Rivalutazione + Interessi: € 5.699,46

Capitale Rivalutato + Interessi: € 18.621,08